

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23 dicembre 2002, in Terni, presso la Sede Legale della CARIT S.p.A.

TRA

la CARIT S.p.A. in proprio e anche in rappresentanza della SERIT S.p.A.

E


le Rappresentanze Sindacali della SERIT SpA:

premesse che

- a) in data 18 dicembre 1989, tra la SERIT S.p.A. (di seguito denominata SERIT), la CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI S.p.A. (di seguito denominata CARIT), la CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO SpA e la CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO SpA e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori è stato sottoscritto un Verbale di Accordo che ha previsto, tra l'altro, nei confronti dei lavoratori già dipendenti delle pregresse gestioni esattoriali delle predette CASSE DI RISPARMIO e destinatari degli Accordi 29/1/1980 e 5/2/1980, la «garanzia, per il reinserimento del personale che ne farà richiesta, nell'Istituto di provenienza», al verificarsi di determinate condizioni, tra le quali la cessione da parte delle menzionate CASSE delle relative quote di capitale possedute in SERIT;
- b) in data 19 ottobre 2001 la CARIT ha dato informativa scritta, ai sensi del D.Lgs. 02.02.2001 n. 18, alle Organizzazioni Sindacali di SERIT sul progetto di trasferire la proprietà della quota di capitale posseduta da CARIT nella SERIT (pari al 99,97%) alla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA o ad altra Azienda del medesimo Gruppo;
- c) con le riunioni del 2, 15, 22 e 26 novembre 2001 le Delegazioni aziendali di CARIT e SERIT hanno esperito con le OO.SS. l'esame congiunto di cui all'art. 2 del D.Lgs. sopra menzionato;
- d) in data 6 dicembre 2002 la Carit ha fornito per iscritto alle OO.SS. di Serit, nonché alle OO.SS. nazionali, un aggiornamento dell'informativa di cui sopra, confermando l'intendimento di trasferire la quota azionaria di controllo della SERIT alla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - che ha ribadito il proprio interesse al riguardo -con decorrenza dal 1° gennaio 2003;
- e) l'aggiornamento della fase di consultazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 18/2001 è stato effettuato con apposite riunioni **del 12, 17 e 23 dicembre 2002**;

si è convenuto quanto segue:

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo;
- 2) la CARIT inviterà il personale della SERIT avente diritto ad esercitare l'opzione irrevocabile per l'assunzione alle proprie dipendenze mediante lettera, indirizzata: "alla Direzione Generale della Carit - Corso C.Tacito n.49 - 05100 Terni", che deve pervenire entro e non oltre il **10/01/2003**; il mancato esercizio entro il termine predetto equivale a rinuncia;
- 3) la data della cessazione dei rapporti di lavoro in essere tra gli optanti e la SERIT e del conseguente passaggio diretto degli stessi alle dipendenze della CARIT resta subordinata al rilascio delle prescritte autorizzazioni e sarà contestuale al trasferimento di proprietà del pacchetto azionario di controllo della SERIT. La CARIT si impegna a comunicare ai lavoratori optanti la predetta data;
- 4) il personale che abbia esercitato l'opzione sarà soggetto all'intera normativa contrattuale vigente per il personale della CARIT e sarà inquadrato nella categoria/area professionale e livello retributivo corrispondenti a quelli già attribuiti dalla SERIT;



- 5) al personale sopra menzionato verrà altresì riconosciuto un trattamento economico complessivamente corrispondente a quello percepito dalla SERIT al momento dell'assunzione in CARIT, fermo restando: a) la deduzione delle indennità specifiche del settore Ascotributi corrisposte in relazione alle mansioni svolte presso la SERIT; b) l'applicazione all'atto dell'assunzione presso la CARIT delle tabelle retributive di cui al Verbale di Accordo ABI del 4 aprile 2002;
- 6) all'atto dell'assunzione in CARIT agli interessati verrà riconosciuta un'anzianità convenzionale pari a quella complessivamente maturata presso le pregresse Gestioni Esattoriali della CARIT e presso la SERIT, valida ai fini del trattamento di ferie, malattia, scatti di anzianità, automatismi nonché ai fini delle agevolazioni finanziarie previste per il personale della CARIT; verranno altresì mantenute le condizioni relative ad eventuali mutui o prestiti già erogati;
- 7) l'inserimento in CARIT avverrà presso la rete commerciale, anche al di fuori della Provincia di Terni, sulla base delle esigenze aziendali e nel rispetto delle norme del CCNL ABI;
- 8) nei confronti dei dipendenti provenienti dalla SERIT saranno avviati processi di addestramento, formazione, orientamento e riqualificazione per almeno tre settimane;
- 9) ai medesimi dipendenti verranno assegnate mansioni secondo le effettive esigenze della CARIT. Gli stessi potranno essere adibiti a mansioni diverse ed anche non equivalenti a quelle svolte in SERIT, in ragione delle specificità del settore del credito, e comunque di pertinenza della categoria/area professionale di inquadramento;
- 10) il personale che abbia esercitato l'opzione può chiedere il trasferimento della posizione individuale presso il Fondo di Previdenza Complementare della Carit; in tal caso la Cassa riconoscerà la stessa percentuale di contribuzione applicata dalla Serit; nell'ipotesi di riscatto della posizione individuale, detto personale potrà iscriversi al Fondo di Previdenza Complementare della Carit la quale verserà un contributo pari al 2% della retribuzione annua complessiva, ai sensi dell'art.22 del relativo regolamento;
- 11) la CARIT si impegna a mantenere nei confronti di tutti gli attuali dipendenti della SERIT le condizioni agevolate; per i mutui, i prestiti ed i conti correnti la Carit si impegna a mantenere fino alla scadenza dei medesimi le condizioni in essere;
- 12) le Parti si danno atto che con il presente Accordo si conclude a tutti gli effetti di legge la procedura di informativa e di consultazione delle OO.SS prevista dal D.Lgs. 18/2001.

Handwritten signature

FABI
Handwritten signature

FABA
Handwritten signature

FISAC
Handwritten signature

UILCA
Handwritten signature